

A V V E R T E N Z E

- 1) Allegare alla domanda una fotografia formato tessera su sfondo bianco e a capo scoperto.
- 2) La fotografia non è richiesta per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per l'espatrio.
- 3) I figli che abbiano compiuto gli anni diciotto non hanno diritto alla tessera almeno che non siano permanentemente inabili al lavoro, il che deve risultare da un certificato rilasciato un sanitario fiscale dell'Amministrazione in base alle norme vigenti per le pensioni e la concessione delle quote di aggiunta di famiglia.
- 4) Analogamente a quanto stabilito per l'espatrio dei titolari di passaporto ordinario il soggiorno per turismo nei Paesi consentiti (Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e Turchia) non potrà superare il periodo di 3 mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di polizia.
- 5) In caso di smarrimento si è soggetti all'obbligo di notificare alla propria Amministrazione, mediante circostanziata denuncia in carta semplice, l'avvenuto smarrimento.
- 6) Uffici competenti al rilascio e rinnovo e per le variazioni e convalida delle tessere per il personale in quiescenza: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NOVARA.
- 7) Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. Art. 76, primo comma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445.

PRESA VISIONE

firma del richiedente